



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE
PER UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO A SANTA MARIA DI GALERIA, FATTO A ROMA IL 31 LUGLIO
2025

Art. 1 (Accordo)

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria

Il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede, qui di seguito anche denominate le «Parti», Visto il Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, fatto a Roma l'11 febbraio 1929, di seguito «Trattato dell'11 febbraio 1929»; Visto l'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio vaticani a Santa Maria di Galeria e a Castel Romano, fatto nel Palazzo Apostolico Vaticano l'8 ottobre 1951, di seguito «Accordo dell'8 ottobre 1951»; Visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992 e l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, dei quali la Repubblica Italiana e la Santa Sede, in nome e per conto dello Stato della Città' del Vaticano, sono parti; Tenuto conto della speciale rilevanza dei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, caratterizzati da mutua collaborazione ed improntati alla ricerca di soluzioni condivise in materie di interesse comune; Considerata l'opportunità' di adeguare gli obblighi pattizi esistenti tra le Parti alle nuove possibilità' dischiuse dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e della tecnologia, in particolare nella produzione di energia da fonti rinnovabili; Considerate la comprovata sensibilità' e le nobili tradizioni artistiche e culturali che vanta la Chiesa Cattolica; Tenuto conto dell'intenzione manifestata dalla Santa Sede di realizzare nell'area di sua proprietà', sita in territorio italiano nella località' di Santa Maria di Galeria, un impianto agrivoltaico che consenta l'approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili dello Stato della Città' del Vaticano; Tenuto conto che sulla suddetta area operano taluni benefici, anche di natura fiscale, in virtù' di obbligazioni internazionali contratte dall'Italia prima del 1° gennaio 1958, cui si applicano le garanzie previste dall'articolo 351 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Considerata la necessità' che muove la Santa Sede di «operare una transizione verso un modello di sviluppo sostenibile che riduca le emissioni di gas serra, attraverso i mezzi tecnologici di cui l'umanità' dispone»; Considerate l'assoluta peculiarità' dell'iniziativa, l'assenza di un impatto rilevante sul mercato energetico e la sensibilità' ambientale condivisa tra le Parti; Considerato che la Repubblica Italiana aderisce e sostiene quest'iniziativa e che intende favorirne la rapida realizzazione, tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento di

energia elettrica dello Stato della Citta' del Vaticano;

hanno convenuto quanto appresso:

Art. 1.

1. La disciplina prevista dagli articoli 15 e 16 del Trattato dell'11 febbraio 1929 si applica all'impianto agrivoltaico, alle relative strutture di trasmissione e stoccaggio dell'energia elettrica ed ogni altra infrastruttura collegata, connessa o ancillare all'impianto, che potranno essere installati nell'ambito massimo dell'area di proprieta' della Santa Sede sita in Santa Maria di Galeria, come individuate dall'articolo 1 dell'Accordo dell'8 ottobre 1951. 2. Al di fuori di quanto previsto dalle disposizioni del presente Accordo, gli impianti non godranno di incentivazioni o di altri benefici eventualmente accordati dalla legislazione italiana ad impianti della medesima natura.

Versione in vigore dal 23 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 52
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-52-2026/accordo-art-1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it